

LA NASPI

DOTT.SSA ANNACHIARA LANZARA

LA NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO (NASPI)

La NaSpi è una indennità mensile che viene erogata, su domanda dell'interessato, dall'INPS a qualsiasi lavoratore subordinato e quindi anche al dirigente, in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015.

La finalità dell'istituto è di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

I BENEFICIARI DELLA NASPI

La NASpl spetta ai **lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l'occupazione**, eccezion fatta per i:

- dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- operai agricoli;
- lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
- lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpl.

LA DOMANDA PER CHIEDERE LA NASPI

- è presentata in via telematica dal lavoratore all'INPS;
- equivale alla dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa secondo le modalità definite dal centro per l'impiego;
- è trasmessa dall'INPS all'Agenzia nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANAPL) per inserirla nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro;
- deve essere presentata entro il **termine di decadenza** di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

DECORRENZA DEL TRATTAMENTO

L'indennità di disoccupazione NASpl spetta a partire:

- dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge;
- dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno, ma entro i termini di legge;
- dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.

L'eventuale rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non dà luogo alla sospensione della prestazione e dovrà essere presentata una nuova domanda di NASpl in caso di cessazione involontaria dalla suddetta rioccupazione (Circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94).

AMMONTARE E DURATA DELLA NASPI

Il dato normativo prevede che l'indennità si **calcola** in base alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

In ogni caso la NASPI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero massimo di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

Sicché la durata massima dell'indennità è di 24 mesi.

DEROGHE ALLA DISCIPLINA: L' INCENTIVO ALL' AUTOIMPREDITORIALITÀ

Il lavoratore può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio:

- di un'attività lavorativa autonoma;
- di un'attività di impresa individuale;
- o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

La domanda per ottenere l'incentivo all'imprenditorialità deve essere presentata all'INPS in via telematica entro il termine di decadenza di 30 giorni che decorre:

- dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma;
- dalla data di inizio dell'attività di impresa individuale;
- dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

Il lavoratore che usufruisce dell'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASPI:

- non ha diritto alla contribuzione figurativa
- non ha diritto all'Assegno familiare;
- deve restituire l'anticipazione ottenuta, se dovesse instaurare un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASPI;
- non deve restituire l'anticipo nel caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa con la quale ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

I REQUISITI

- cessazione involontaria del rapporto di lavoro;
- oppure dimissione per giusta causa quando si verifica un evento che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro;
- **stato di disoccupazione:** il soggetto privo di lavoro deve essere immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa secondo le modalità definite dai servizi competenti;
- nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo della disoccupazione, il lavoratore deve aver maturato almeno **13 settimane di contribuzione**;
- nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo della disoccupazione, il lavoratore deve aver svolto **30 giornate di lavoro effettivo**, a prescindere da minimale contributivo.

LA DECADENZA

Il percettore decade dal diritto a percepire la NASpI in caso di:

- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di un'attività lavorativa subordinata, autonoma o di impresa individuale nei casi in cui non dovesse inviare all'INPS determinate informazioni;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASPI.

OBBLIGHI, DISPONIBILITÀ E SANZIONI

Il percettore della NASpi è tenuto:

1. Contattare il centro per l'impiego entro il termine di 15 giorni dalla presentazione della domanda con cui ha chiesto all'INPS l'erogazione della NASPI; in caso di inadempimento, il lavoratore è direttamente convocato dal centro per l'impiego per la stipula del patto di servizio.
2. Rispettare i comportamenti previsti nel patto di servizio personalizzato stipulato con il centro per l'impiego. Ove ciò non avvenga, è prevista la decurtazione della mensilità di prestazione; e, nei casi più gravi, la decadenza dalla prestazione e la perdita dello stato di disoccupazione.
3. Accettare l'eventuale offerta di lavoro, rifiutabile solo per giustificato motivo. In caso di rifiuto ingiustificato è prevista la decadenza dalla prestazione e la perdita dello stato di disoccupazione.

LE PRESTAZIONI ACCESSORIE

LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

- è riconosciuta al beneficiario della NASPI per la maturazione del diritto alla pensione e per il calcolo del trattamento pensionistico;
- non è effettivamente versata né dal datore di lavoro né dal lavoratore ma è accreditata direttamente dall'INPS;
- è calcolata sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASPI per l'anno in corso;
- non è utile per conseguire il diritto alla pensione nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata.

L'ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

MISURE PER FAVORIRE LA TRANSIZIONE OCCUPAZIONALE

Al fine di favorire il rimpiego dei percettori di NASpl, il d.lgs 4 marzo 2015, n. 22 aveva previsto il riconoscimento di un assegno di ricollocazione finalizzato al finanziamento di servizi di assistenza personalizzata per la ricerca di una nuova occupazione. Il d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 aveva però sospeso l'erogazione dell'assegno.

Da ultimo, l'articolo 1, commi da 324 a 328, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, bilancio dello Stato per il 2021, nell'ambito di un processo più ampio di potenziamento delle politiche attive del lavoro, ha reintrodotta in via transitoria l'assegno di ricollocazione, in particolare, a favore di quanti, nel corso dell'anno 2021 siano percettori di **Naspi da oltre 4 mesi**, ovvero percepiscano il **reddito di cittadinanza**.

Le modalità operative di erogazione e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione saranno definite con futura delibera dell'ANPAL.

LA NASPI NELL' EMERGENZA COVID-19

L'articolo 92, d.l. n. 34/2020, ha prorogato l'erogazione della NASpI per 2 mesi, decorrenti dal giorno di scadenza del trattamento. Successivamente, l'articolo 5, d.l. n. 104/2020, ha ulteriormente prorogato la durata della provvidenza di altri due mesi, a condizione che il trattamento sia terminato tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020.

L'importo è riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari alla ammontare della prestazione pagata nella mensilità percepita.

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dell'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, sono stati ampliati i termini per la presentazione delle domande di NASpI (da 68 a 128 giorni) e per la comunicazione all'INPS del reddito annuo presunto per attività di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato al momento della percezione della NASpI (da 30 a 60 giorni).

LA NASPI NELL' EMERGENZA COVID-19- SEGUE

- L'articolo 38, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, sospende il meccanismo di *décalage* del 3% mensile che subisce la NASpl dal quarto mese di percezione in poi.
 - In particolare, il decreto ha previsto che le indennità in pagamento dal 1° giugno 2021 siano confermate nell'importo in pagamento alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
 - La sospensione della riduzione opera sino al prossimo 31 dicembre; dal 1° gennaio 2022, dunque, l'importo della prestazione verrà calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.
 - La sospensione opera fino al 31 dicembre 2021 anche per le nuove prestazioni che sono erogate nel periodo da 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021.
- La circolare INPS n. 122 del 06.08.2021 ha chiarito che:
 1. questa sospensione si applica anche nelle ipotesi di liquidazione della NASpl in forma anticipata in un'unica soluzione;
 2. i beneficiari non devono presentare alcuna domanda in quanto l'INPS procede d'ufficio alla sospensione del predetto meccanismo;
 3. alle nuove prestazioni che sono erogate dal 1° ottobre 2021 non si applica la sospensione del *décalage*.
 - Per coloro che hanno fruito della sospensione nel corso del 2021, è previsto che a decorrere dalla mensilità di gennaio 2022 si applichino tutte le riduzioni (ciascuna in misura pari al tre per cento) corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

NASPI, EMERGENZA COVID-19- REQUISITI

L'articolo 16 del decreto -legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto sostegni) ha previsto che **per le nuove NASPI** concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021) **e fino al 31 dicembre 2021 non si applica** il requisito di cui all'articolo 3, comma 1 lettera c) del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

Il lavoratore **non deve** aver svolto trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Sono fatti salvi gli altri requisiti.

NASPI, EMERGENZA COVID-29 E RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO

Fermo il principio cardine per cui il riconoscimento della NASpl è subordinato a una cessazione **involontaria** del rapporto di lavoro, l'[art. 14, comma 3, d.l. n. 104/2020](#) consente l'accesso alla NASpl anche in presenza di una risoluzione consensuale in adesione a un accordo collettivo di incentivazione all'esodo.

Con il [Messaggio n. 4464/2020](#), l'INPS ha chiarito che si tratta di una misura transitoria, connessa alla vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, e che al fine di ottenere l'accesso alla NASpl, i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali, avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro medesimo, sono tenuti, in sede di presentazione della domanda di indennità NASpl, ad allegare il predetto accordo collettivo.